

Decreto legge 29 marzo 1991, n. 103

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 2 aprile 1991, n. 77

Disposizioni urgenti in materia previdenziale.
Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 01.06.1991, n. 166 (G.U. 01.06.1991, n. 127)

Articolo 6

Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali.

1. I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.